

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

Rag. ZANZANI MONICA Presidente
Dr. PIAZZOLLA ANGELA Membro
Dr. SPADA ALESSANDRO Membro

Il Collegio dei Revisori del Comune di Rimini

Vista la comunicazione a firma del Segretario Generale protocollo n. 0143606 del 31/07/2013, con oggetto "Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente" e l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Rimini, siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 30/07/2013;

Vista la comunicazione prot. 141134 del 26/07/2013 con oggetto "nuovo testo dell'ipotesi CCDI normativo concernente i dipendenti" a firma dei dirigenti Avvocatura Civica;

Vista la relazione inviata via mail il 31/07/2013 dal dirigente al personale Dott. Alessandro Bellini;

Visto il CCDI in materia di incentivi specifici per i dipendenti avvocati assegnati alla civica avvocatura del 23/11/2005;

Vista la guida sulla procedura della contrattazione decentrata integrativa Comparto Regioni e Autonomie locali pubblicata dall'ARAN nel marzo 2013;

Richiamato l'articolo 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare:

- l'articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali nonché dalle disposizioni legislative intervenute in materia e con le procedure negoziali definite dai contratti collettivi nazionali;
- l'articolo 40, comma 3 sexies, secondo cui la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria va certificata dai Revisori dei Conti;
- l'articolo 40 bis, comma 1, che prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio richiesto anche dall'articolo 4, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

Visti i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale del comparto;

Richiamata la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione



COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

Rag. ZANZANI MONICA Presidente
Dr. PIAZZOLLA ANGELA Membro
Dr. SPADA ALESSANDRO Membro

dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
anche i contratti integrativi normativi;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 ed in particolare:

- l'articolo 14 comma 7 che dispone che ai fini del concorso delle autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'articolo 9 comma 2 bis che ha dettato norme specifiche sulla determinazione delle risorse decentrate a partire dal 1° gennaio 2011;

Visto il bilancio dell'anno 2013;

In relazione all'eccezione di incompetenza del Collegio ad entrare nel merito delle scelte operate rilevata dal Dott. Alessandro Bellini, si osserva che la questione e' stata, tra gli altri, ampiamente trattata anche dell'ARAN nella guida operativa richiamata in premessa della quale si riporta il dettato.

"L'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), è trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall'ordinamento dell'ente), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione come stabilito dall'art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.20047.

Tale controllo è finalizzato non solo alla verifica della compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente, ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Dalla formulazione testuale dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/200 (Controlli in materia di contrattazione integrativa), sembra doversi ricavare che questa forma di controllo attiene al rispetto da parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio.

Infatti, per queste, il legislatore prevede solo un "particolare riferimento", confermando, quindi, indirettamente, a contrariis, l'estensione del controllo anche al rispetto di tutte le altre norme di legge concernenti la contrattazione.

Conseguentemente, si deve ritenere che il controllo dei soggetti a ciò preposti non possa non estendersi anche alla valutazione al merito delle scelte contrattuali.

Conseguentemente, l'organo di controllo dovrebbe evidenziare anche, ad esempio, il mancato rispetto dei nuovi ambiti di competenza della contrattazione collettiva

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

Rag. ZANZANI MONICA Presidente
Dr. PIAZZOLLA ANGELA Membro
Dr. SPADA ALESSANDRO Membro

ovvero il mancato rispetto delle disposizioni legislative che impongono di erogare i premi monetari in correlazione con la performance individuale ed organizzativa e di corrispondere i trattamenti accessori che remunerano il disagio con l'effettiva sussistenza delle condizioni lavorative che ne legittimano l'erogazione.

L'organo di controllo fornisce un parere motivato sul testo negoziale.

In caso di parere negativo dell'organo di controllo è necessario riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo.

In tale ipotesi, il presidente provvede alla ripresa della trattativa entro il termine di 5 giorni, che decorrere dalla formale comunicazione dei rilievi allo stesso da parte dell'organo di controllo (art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004).

Anche il testo della eventuale nuova ipotesi contrattuale, sottoscritta a seguito della ripresa della trattativa, dovrà essere sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria."

In senso conforme la sentenza Corte dei Conti sezione Lombardia n. 457 dell'8/7/2008 nella quale le irregolarità rilevate, hanno comportato la condanna dei componenti dell'organo di revisione contabile, per il modo in cui le risorse decentrate sono state distribuite ai dipendenti dell'ente.

La fonte di riferimento per la contrattazione decentrata e' il CCNL, tanto che la contrattazione integrativa puo' svolgersi solo sulle materie espressamente individuate dai contratti collettivi nazionali e comunque sempre nel rispetto dei vincoli definiti dalla contrattazione nazionale, le clausole della contrattazione integrativa che disciplinano materie non rimesse al livello decentrato sono nulle e non possono essere applicate, come sono nulle e non possono essere applicate le clausole del contratto integrativo che, pur riguardando materie rimesse a tale livello, definiscono una disciplina che si pone in contrasto con le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

Per le posizioni organizzative dell'avvocatura civica l' art. 27 del CCNL stabilisce: "gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì", in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999."

L'interpretazione letterale della norma indurrebbe a ritenere che gli enti sono chiamati a disciplinare i compensi dovuti in caso di sentenza favorevole e che lo devono fare nel rispetto dei principi della legge professionale. Cio' significa che gli enti possono fissare tetti di spesa utilizzando lo strumento della tariffa ma non che sono legittimati ad incidere sulla debenza dei compensi in caso di sentenza favorevole.

In altri termini l'ente parrebbe legittimato a disciplinare l'ammontare del singolo compenso dovuto secondo i principi di cui al regio decreto legge 1578/33 ora legge

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

Rag. ZANZANI MONICA Presidente
Dr. PIAZZOLLA ANGELA Membro
Dr. SPADA ALESSANDRO Membro

247/2012 ma non a porre un limite massimo individuale legato a parametri diversi da quelli indicati dalla legge professionale (art. 13 legge 247 principio consensuale o parametri) alla quale rimanda il CCNL.

Per cui parrebbe non condivisibile l'affermazione che i compensi professionali sono dovuti secondo la disciplina dettata dagli atti dell'amministrazione, la quale dovrebbe disciplinare solo la corresponsione dei compensi nel rispetto dei principi della legge professionale mentre spettarebbe alla contrattazione integrativa la correlazione di tali compensi con l'indennità di risultato la quale potrebbe eventualmente essere anche totalmente esclusa.

Tutto cio' esposto si osserva tuttavia che il contestato comma 5 dell'art. 11 della pre intesa e' allo stato non operativo per i soggetti interessati, in attesa della stipula di un regolamento o accordo e nel frattempo, ai sensi dell'art. 22 CCDI, restano in vigore le norme stabilite con il CCDI del 2005.

Di conseguenza il Collegio raccomanda l'adozione, in tempi rapidi, di un regolamento o di un accordo che disciplini la corresponsione dei compensi dovuti in materia di incentivi specifici nel rispetto dei dettami e vincoli imposti dal CCNL, che potranno essere meglio chiariti e condivisi con le parti interessate attraverso interpello dell'Agenzia della Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni.

Premesso quanto sopra e con la riserva anzidetta,

Certifica

- che la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo; inoltre, correttamente, non sono stati illustrati i moduli le cui parti non risultano pertinenti con l'accordo in oggetto e sono stati contraddistinti dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";
- che la contrattazione collettiva decentrata integrativa in oggetto disciplina aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del fondo della contrattazione integrativa, né oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

Il Collegio raccomanda, di corrispondere le somme relative all'incentivazione della produttività del personale dipendente solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ottenuti, affinché l'erogazione delle predette somme aggiuntive sia correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa e collegato a specifici progetti.

Dalla sede municipale, 06/08/2013




COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

Rag.	ZANZANI MONICA	Presidente
Dr.	PIAZZOLLA ANGELA	Membro
Dr.	SPADA ALESSANDRO	Membro

I Revisori

Rag.	ZANZANI MONICA	Presidente
Dr.	PIAZZOLLA ANGELA	Membro
Dr.	SPADA ALESSANDRO	Membro



Handwritten signatures of the three members of the College of Revisors: Zanzani Monica, Piazzolla Angela, and Spada Alessandro.